



STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO PER CONTO DEL COMUNE DI GAVORRANO

Disciplinare di Gara

Gara a procedura aperta interamente telematica per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori per la: "Riqualificazione dell'Area Industriale – Artigianale di San Giuseppe Bagno di Gavorrano" CUP D41E25000150006.

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara fornisce indicazioni all'Operatore economico concorrente in merito alle modalità e alle forme necessarie per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e della relativa offerta, bandita dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Grosseto per conto del Comune di Gavorrano (GR), in forza della Convenzione rinnovata dalle parti in data 03/12/2024, in esecuzione della determinazione a contrarre del Comune di Gavorrano n. 632 del 03/09/2026 rettificata con determinazione n. 677 del 23/09/2026.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e smi, Nuovo Codice dei contratti pubblici (in seguito anche Codice), svolta in modalità telematica, con applicazione del criterio del prezzo più basso sull'importo lavori a base di gara, avvalendosi dell'istituto dell'inversione procedimentale, come previsto dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e smi., con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e smi., qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque;

- ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e smi., viene individuato per il calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte il Metodo A di cui all'allegato II.2 al Codice;

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comuni di Gavorrano Frazione Bagno di Gavorrano

CODICE NUTS: IT11A

CUI: L00100750538202600002

CPV: 45233140-2 Lavori Stradali

Ente committente: Comune di Gavorrano (GR), Piazza Buozzi n. 16 – 58023 Gavorrano (GR) - Codice Nuts: IT11A - Italia - Tel. 0566/843211 – PEC: comune.gavorrano@postacert.it sito Internet: www.comune.gavorrano.gr.it

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Responsabile Settore III "Lavori pubblici, manutenzione e governo del territorio" Giampaolo Romagnoli; e-mail g.romagnoli@comune.gavorrano.gr.it

Responsabile della fase di affidamento: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto per conto del Comune di Scarlino, Piazza Martiri d'Istia n.1 – 58100 Grosseto – Tel. 0564/484111 – PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it sito Internet: www.provincia.grosseto.it

Responsabile del presente procedimento di gara: Dott.ssa Silvia Petri – Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto.

Persone di contatto: Alba Costantini, e-mail a.costantini@provincia.grosseto.it; tel. 0564-484284. Barbara Bellettini, e-mail b.bellettini@provincia.grosseto.it; tel. 0564/484236. Guido Innocenti, e-mail g.innocenti@provincia.grosseto.it, tel. 0564/484318. Linda Zuccarello, e-mail l.zuccarello@provincia.grosseto.it; tel. 0564-484208.

Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: italiano.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 Piattaforma telematica

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” (di seguito “START”) – Piattaforma telematica della Regione Toscana (di seguito “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La procedura di gara si svolgerà interamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le Offerte dovranno, pertanto, essere formulate dagli Operatori economici e ricevute dalla SUA della Provincia di Grosseto esclusivamente per mezzo della Piattaforma.

A tal fine, gli Operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla Registrazione on line sul Sistema START per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alla procedura di gara.

Al suddetto indirizzo sono disponibili Istruzioni e Manuali di guida.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante *Codice dell’amministrazione digitale* (“CAD”) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione unica appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione unica appaltante, di concerto con l’Ente committente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione unica appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del

malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 Dotazioni tecniche

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente Disciplinare e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

a) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF/JPG per le immagini;

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

2.3 Identificazione

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di

cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara
 - b) documentazione progettuale costituita da:
 - 00 Elenco elaborati
 - 01 Relazione generale
 - 02 Relazione criteri ambientali minimi (Cam)
 - 03 Documentazione fotografica
 - 10 Elenco prezzi
 - 11 Computo metrico
 - 12 Computo metrico estimativo
 - 13 Quadro di incidenza della manodopera
 - 14 Quadro economico
 - 15 Cronoprogramma
 - 16 Capitolato speciale d'appalto
 - 17 Piano di manutenzione
 - 21 Corografia
 - 22 Estratti urbanistici
 - 31 Planimetria e rilievo dello stato attuale
 - 32 Planimetria di progetto
 - 33 Planimetria di progetto dei parcheggi – Quadri da 1 a 5
 - 34 Planimetria di progetto del verde – Quadri 1, 4, 5, 6 e 7
 - 35 Planimetria di progetto su foto aerea
 - 41 Sezioni tipo dello stato attuale
 - 42 Sezioni tipo di progetto e particolari costruttivi
- Piano di sicurezza e coordinamento
Fascicolo dell'opera

La documentazione di gara, pubblicata sulla Piattaforma START accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella Sezione dedicata alla presente procedura di appalto, è inoltre disponibile sul sito internet del Comune di Gavorrano nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" – "Procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici - art. 28 D.Lgs 36/2023" al seguente link: <https://www.comune.gavorrano.gr.it/index.php/amministrazione-trasp/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare>, sul profilo della stazione unica appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" "Bandi di gara e contratti" – "Obblighi di pubblicazione dal 01/01/2024 – "Documenti di gara" al seguente link: <https://servizi.provincia.grosseto.it/openweb/pratiche/registri.php?sezione=2024docgara>.

3.2 Chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara, all'interno della Piattaforma telematica START.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Chiarimenti" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

La Stazione Appaltante **garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno fino a 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.** Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com

3.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti saranno effettuate utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito web: <https://start.toscana.it> e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni": è onere dell'operatore economico prenderne visione.

Anche le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START; all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'operatore economico: è pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) su tale piattaforma, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione "modifica dati".

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto, inoltre, a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al consorzio (o all'impresa designata come consortile) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

ATTENZIONE: Il sistema telematico START della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

4. OGGETTO, ED IMPORTO DELL'APPALTO

4.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA INDUSTRIALE – ARTIGIANALE DI SAN GIUSEPPE BAGNO DI GAVORRANO, secondo condizioni e modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella ulteriore documentazione progettuale dei quali

L'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Gli elaborati di progetto sono allegati al presente disciplinare sulla Piattaforma START.

Il progetto del servizio è stato approvato dal Comune di Gavorrano con determinazione dirigenziale n.632 del 03/09/2026.

Per la descrizione puntuale dell'appalto si rimanda alla documentazione tecnica allegata sulla piattaforma START.

4.2 Suddivisione in lotti

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto dei principi europei volti a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle procedure di affidamento, si ritiene di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti.

La scelta del lotto unico è motivata dalla natura unitaria dell'intervento, avente ad oggetto lavori stradali tra loro strettamente interconnessi e funzionalmente finalizzati al conseguimento di un unico risultato tecnico e prestazionale. La suddivisione delle lavorazioni in lotti distinti non risulterebbe pertanto funzionale alle caratteristiche dell'intervento, in quanto determinerebbe la necessità di coordinare più operatori economici nell'esecuzione di lavorazioni tra loro interdipendenti, con possibili interferenze, difficoltà di coordinamento e criticità nell'attribuzione delle responsabilità relative all'esecuzione.

La gestione unitaria dei lavori consente, inoltre, di assicurare maggiore continuità e omogeneità nell'esecuzione delle lavorazioni, nonché un più efficace coordinamento delle attività di cantiere e delle relative tempistiche.

La suddivisione in più lotti comporterebbe altresì una duplicazione degli adempimenti amministrativi e delle attività di coordinamento connesse ai distinti affidamenti, nonché un possibile incremento dei tempi complessivi necessari per l'affidamento e l'esecuzione dell'intervento, senza che da tale suddivisione derivi un concreto vantaggio sotto il profilo tecnico, funzionale o economico. Alla luce delle caratteristiche dell'intervento, dell'importo complessivo dei lavori, pari a € 187.527,90, e della necessità di assicurare l'esecuzione coordinata e tempestiva delle lavorazioni, la realizzazione mediante un unico lotto risulta pertanto coerente con il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, fermo restando il rispetto dei principi di concorrenza, accesso al mercato e partecipazione delle PMI.

4.3 Importo dell'appalto

Il valore presunto dell'appalto, calcolato in base alle attività previste, come meglio specificato nel Capitolato e nella documentazione di gara, è stimato come segue:

Valore dell'appalto 2026/2030	quinto d'obbligo (di cui all'art.120, comma 9, del D.Lgs.36/2023 e smi.)	Valore complessivo dell'appalto (ex art. 14 c. 14 del D.Lgs 36/2023 e smi.)
<u>€ 187.527,90</u> di cui : € 180.096,32 importo a base di gara € 7.431,58 per costi della sicurezza € 53.415,82 costi della manodopera	<u>€ 37.505,58</u>	<u>€ 225.033,48</u>

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, ammonta quindi a **€ 180.096,32**.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, è pari ad € 7.431,58.

I costi della manodopera, stimati ai sensi dell'art. 41, comma 13, dello stesso D. Lgs. 36/2023 e smi., è pari a € 53.415,82, il calcolo è riportato in dettaglio nell'allegato tecnico "Quadro di incidenza della manodopera" al presente Disciplinare. Si precisa che tali costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salva la possibilità, per l'operatore economico, di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Allo stesso tempo, la lettura sistematica della prima parte dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs 36/2023 e smi., e della seconda parte della norma, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale (in tal senso, vd nota illustrativa al bando tipo ANAC n. 1/2023 e Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023).

Il quinto d'obbligo di cui all'art.120, comma 9, del D. Lgs.36/2023 e smi., previsto all'art.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato quantificato dal Responsabile Unico del Progetto con la determinazione a contrarre n. 677 del 23/09/2026 in € 37.505,58.

Le categorie/lavorazioni di cui si compone l'appalto sono:

OPERE GENERALI	Classifica	Importo	%	Natura
OG3 - Lavori stradali di cui: € 154.908,86 lavorazioni soggette a ribasso € 6.389,67 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	I	€ 161.298,53	86,01%	Prevalente
OS24 – Verde e arredo urbano di cui: € 25.187,46 lavorazioni soggette a ribasso € 1.041,91 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	I	€ 26.229,37	13,99%	Scorporabile

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'all. II.12 del D.lgs 36 del 2023, l'operatore economico in possesso della categoria OG3, classe I, è abilitato a partecipare alla presente procedura.

L'appalto è finanziato con contributo della Regione Toscana.

Il presente appalto è affidato a misura.

4.4 Contratti collettivi nazionali di settore applicabili all'appalto

Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e smi, la Stazione appaltante ha individuato nei seguenti CCNL applicabili nel settore Edilizia:

-ID **CCNL F012 - F015 – F018** "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative, nonché i rispettivi accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

- CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 3 marzo 2022 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (ID F012);
- CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 29 luglio 2019 tra CONFAPI ANIEM e FENEALUIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (ID F018);
- CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEP-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL (ID F015).

I Codici ATECO che deve avere l' Appaltatore sono: **42.11.00** (costruzioni di strade e autostrade); **52.21.20** (lavori di manutenzione stradale); **81.30.00** lavori e manutenzione del verde pubblico.

I concorrenti possono indicare nella propria offerta un CCNL diverso da quello indicato da questa

stazione appaltante applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, purché vengano garantite le stesse tutele ai lavoratori. L'equivalenza delle tutele sarà verificata dalla S.A., prima dell'aggiudicazione, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01 del Codice.

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 Durata dell'appalto

La durata del presente appalto è fissata in **giorni 63** (sessantatre) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come stabilito nel progetto esecutivo.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e smi.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle lavorazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D. Lgs 36/2023 e smi., l'operatore economico è tenuto all'esecuzione di tali prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore del quinto d'obbligo è stimato in € 37.505,58.

5.2 Penali e premio di accelerazione

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l' ultimazione dei lavori, ai sensi di quanto indicato nell'art. 126, c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e smi., sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 100 a partire dalla data di consegna, corrispondenti a un

importo della penale pari al 10% (dieci per cento), la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dall'allegato Capitolato Speciale d' Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d' una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l' importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 10.

Ai sensi dell' art. 126 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 qualora l' ultimazione dei lavori avvenga in anticipo

rispetto al termine sopraindicato, è riconosciuto all'operatore economico, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, un premio di accelerazione commisurato nel modo seguente:

- fino a 30 giorni di anticipo, nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo nell' ultimazione dei lavori;
- oltre il trentesimo giorno di anticipo, nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo;
- l' importo complessivo del premio non può superare il 2,5% dell'ammontare netto contrattuale e nemmeno il ribasso d' asta, oltre il quale non si maturano ulteriori premialità.

Il premio è riconosciuto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l' esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

La Stazione Appaltante riconosce il premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati sopra riportati anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato,

qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui sopra si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Per le penali legate ai ritardi negli adempimenti relativi alle clausole sociali di cui all' art. 57 del Codice e dell'art. 1 commi 2 e 3 dell' Allegato II.3 del Codice, si rimanda a quanto stabilito all' art. 15 – bis dell'allegato Capitolato speciale d' Appalto.

6. Revisione prezzi

6.1 La stazione appaltante con la stessa frequenza con la quale vengono aggiornati gli indici revisionali applicati all'appalto, individuati secondo quanto disposto dagli artt. 10, comma 1, e 11, dell'allegato II.2 bis D.Lgs. 36/2023 e smi., provvede a verificare la necessità di revisione dei prezzi dell'appalto secondo quanto disposto dall'art. 60 D. Lgs. 36/2023 e smi.

In caso di variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, sia in aumento che in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procede alla revisione del prezzo di aggiudicazione riconoscendo una corrispondente variazione (in aumento o diminuzione) nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della revisione prezzi, la Stazione Appaltante utilizza esclusivamente le somme a disposizione indicate all'art. 60, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 per cui, all'esecutore saranno riconosciuti entro tali limiti anche nel caso detti oneri siano superiori ai predetti accantonamenti all'interno del quadro economico, in quanto per tale fattispecie il quadro economico non può essere implementato con maggiori spese oltre a quelle già accantonate per le finalità prima evidenziate.

In alternativa o in aggiunta alle risorse di cui al precedente comma 5, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della revisione prezzi, la Stazione Appaltante o l' Appaltatore possono proporre modifiche al contratto ai sensi dell' art. 120 comma 7, lett. a), del D. Lgs. 36/2023 e smi.

Quando nonostante l'applicazione della revisione prezzi come sopra disciplinata, non è possibile garantire il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio neanche mediante rinegoziazione secondo buona fede, ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, è sempre fatta salva, la possibilità per l'Amministrazione o per l'operatore economico di invocare, sussistendone i presupposti, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In ogni caso di risoluzione del contratto l'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

6.2 Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, nel corso dell'esecuzione, una riduzione/aumento delle prestazioni oggetto dell'appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste ai sensi dell'art. 120 comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 e smi. Tale variazione non comporta modifica della natura dell'appalto, non incide sull'equilibrio generale delle prestazioni e si perfeziona senza necessità di una nuova procedura di gara.

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice devono indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 D.Lgs. n. 36/2023

utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio – impresa che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata del contratto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 – FVOE 2.0(di seguito "FVOE 2.0"). **L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito**, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 e smi sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 e smi è accertata previo contraddittorio con l'Operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applicano gli artt. 68 e 97 del Codice.

L'operatore economico deve dichiarare nel DGUE, Parte III, Sezione C, tutte le condanne subite dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, al fine di consentire alla Stazione Appaltante la valutazione. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94 comma 7 del Codice.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.

I concorrenti devono essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha sede l'operatore economico oppure aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui ha sede l'operatore economico.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Self cleaning

Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e smi, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, secondo le modalità di cui all'art. 96 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del

Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori economici

- a) che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- b) che non siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.
- c) per i quali sussistano cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. relativamente ai soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011;
- d) che occupano oltre cinquanta dipendenti e che non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, Decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

9.1 Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto dell'appalto (trasporto passeggeri). Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

- se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23/06/2004, anche all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;

- se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 9 della Legge 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.

9.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di cui al presente punto relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

L'Operatore economico deve essere in possesso dell'attestazione di **qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata che documenti il possesso di: **qualificazione SOA, per la categoria prevalente OG3 – classifica I.**

Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA, potranno partecipare alla gara allegando alla documentazione amministrativa la richiesta alla SOA di verifica triennale oppure il contratto stipulato con la SOA, dai quali si evinca la presentazione o stipula prima del termine di scadenza.

9.3 Requisiti per i concorrenti plurisoggettivi

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire,
- nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale

I requisiti di cui al precedente art. 8.2 devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale, di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cooperative e i consorzi artigiani, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. CLAUSOLE SOCIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e smi, le Stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.

Secondo quanto previsto dall'Allegato II.3, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e smi, è requisito necessario dell'offerta, a pena di esclusione, **l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto:**

- una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione femminile per gli impiegati tecnici/amministrativi (e non per gli operai di cantiere);
- una quota pari al 10% (dieci per cento) di occupazione femminile per gli operai di cantiere.

Come previsto dall'art. 57 comma 2-bis e dall'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, è obbligo che siano rispettate le seguenti disposizioni di legge:

Rapporto sulla situazione del personale

Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti e pertanto tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, devono produrre, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, allegandolo nell'apposito spazio tra la documentazione amministrativa, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici dovranno assumere il relativo impegno rendendo le specifiche dichiarazioni di cui alla **“Dichiarazione ai sensi dell'art. 57 del Codice”** ed allegarlo nell'apposito spazio tra la documentazione amministrativa.

Dichiarazione di assolvimento degli obblighi inerenti il diritto al lavoro delle persone con disabilità e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Gli operatori economici dovranno assumere il relativo impegno rendendo le specifiche dichiarazioni di cui alla **“Dichiarazione ai sensi dell'art. 57 del Codice”** ed allegarlo nell'apposito spazio tra la documentazione amministrativa.

Resta comunque fermo l'obbligo, già previsto in via generale dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, per tutte le imprese che partecipano ad appalti pubblici di dichiarare preventivamente in fase di presentazione dell'offerta, rendendo la relativa dichiarazione nel modello “Dichiarazioni integrative”, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori delle persone con disabilità.

11. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del medesimo Codice è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Sono sanabili mediante soccorso istruttorio:

- i. la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario;
- ii. la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario a richiesta della Stazione appaltante, nei termini da questa indicati, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e smi, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di

manodopera. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

13. GARANZIE

In conformità **a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 106 e 53 del D.Lgs. 36/2023 e smi**, l'Ente committente ha previsto che per la partecipazione alla presente procedura di gara sia necessario il rilascio di una garanzia provvisoria costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione nella percentuale del 1% dell'importo dell'appalto e precisamente pari a € 2.250,33.

Se sotto forma di cauzione è costituita mediante accredito, con **bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la tesoreria del Comune di Gavorrano, codice IBAN IT 96 G 01030 72251 000063102259**, riportando in causale la dicitura "Garanzia provvisoria per Gara a procedura aperta interamente telematica per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di: **““Riqualficazione dell'Area Industriale – Artigianale di San Giuseppe Bagno di Gavorrano” CUP D41E25000150006** CIG _____ (il Codice CIG è reperibile sulla Piattaforma Start)".

Se sotto forma di fideiussione è rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui la Stazione Appaltante invia la garanzia fideiussoria presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Il concorrente indica nel Modello A.3, l'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del **soggetto garantito (Comune di Gavorrano, Piazza Buozzi n. 16 – 58023 Gavorrano (GR), CF/PI: 00100750538)**;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Amministrazione, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Non si applicano alla garanzia provvisoria richiesta per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria, sarà invitata dall'Ente Commisstante, Comune di Gavorrano, a costituire una garanzia definitiva nella misura e nelle forme previste dall'art.117 del D. Lgs. 36/2023 e smi., che qui si intende integralmente richiamato.

La garanzia deve essere conforme agli ultimi schemi tipo approvati con decreto ministeriale ai sensi dell'art.117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e smi. In caso di esecuzione per particolari motivi (ivi compresa l'urgenza, ove ammessa ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e smi.), la cauzione definitiva va costituita prima dell'avvio dei lavori.

La garanzia definitiva viene prestata a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, incluso il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento, nonché del rimborso delle eventuali somme corrisposte in eccesso rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, entro i limiti dell'importo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore. La stessa garanzia può essere utilizzata per far fronte agli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e in materia di sicurezza

sul lavoro, derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

La garanzia può essere progressivamente svincolata in proporzione all'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, fino a un massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un'attestazione rilasciata dal DEC, che certifichi l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione).

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

14. FVOE 2.0

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale comprovabili avviene, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 36/2023 e smi, attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP gestita dall'ANAC, mediante il sistema FVOE 2.0, Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione della documentazione e/o dei dati a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale del Codice è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo DPR n. 445/2000.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC

L'Operatore economico effettua il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 598/2024 <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento PagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di mancata presentazione della ricevuta del pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 09:00 del giorno 28/10/2026 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma Start.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L' "offerta" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., possono essere sanate le carenze, le omissioni, le inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- la dichiarazione relativa al CCNL applicato, costituendo un elemento essenziale dell'offerta, qualora sia stata omessa è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di massimo 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione appaltante.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento dell'imposta di bollo non è causa di esclusione e non darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, ma la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per quanto di sua competenza.

18. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma e compila on-line sia la domanda di partecipazione, che il DGUE, allegando all'offerta la seguente documentazione:

18.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è generata in automatico dal Sistema START, reca le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del DPR 445/2000 ed è sottoscritta digitalmente dai presentatori.

L'operatore economico deve indicare, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/di invio della lettera di invito, le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e smi. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza e vi compresi istituti e procuratori generali i membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza virgola di direzione o di controllo, direttore tecnico socio unico persona fisica socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

Si precisa che:

- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
 - in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
 - in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito e di Consorzio, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento da costituirsi/Consorzio.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), quali:
 - a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
 - b) di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della stazione appaltante e del Comune di Gavorrano consultabili nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali;
 - c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

18.2 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere reso e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio.

Si precisa che, a pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE deve essere reso e sottoscritto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa inoltre che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera d'invito, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e/o si fossero verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti

cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, autodichiarazione con cui attestano le seguenti condizioni.

Per gli operatori economici partecipanti in forma singola o riunita il DGUE da compilare è generato automaticamente dalla piattaforma.

Per le eventuali consorziate esecutrici, le imprese ausiliarie o le imprese cooptate, si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice, fornito da questa Stazione Appaltante.

L'operatore dichiara:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 94-95 del Codice;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3 del Codice, già indicati nella

domanda di partecipazione.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 (CCIIA e ALBO) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola (DGUE generato dalla piattaforma);
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (DGUE generato dalla piattaforma);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (DGUE generato dalla piattaforma);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (DGUE allegato nella documentazione di gara dalla Stazione Appaltante);
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria (DGUE allegato nella documentazione di gara dalla Stazione Appaltante).

18.3 Dichiarazioni integrative

Il concorrente deve presentare, debitamente compilate e sottoscritte le Dichiarazioni integrative. Tali dichiarazioni devono essere presentate, oltre che dal concorrente che partecipa in forma singola da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i e dalla/e consorziata/e non esecutrici che presta/prestano i requisiti; dall'impresa ausiliaria.

18.4 Comprova assolvimento imposta di bollo su domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento dell'imposta è del valore di € 16,00 deve essere effettuato tramite una delle seguenti modalità alternative:

- modello F24 - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere: l'indicazione dei codici fiscali delle parti; il tipo: R; la sezione: ERARIO ED A.; il codice tributo: 1573; l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG); periodo di riferimento: l'anno in corso; l'importo del debito;
- acquisto della marca da bollo cartacea da annullare. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio;
- solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT 90 U 06220 72910 000012000003 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi della procedura unitamente al CIG a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di

pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

18.5 Dichiarazione relativa agli obblighi in materia di anticorruzione (L.190/12)

Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, nonché di ciascun consorziato e, in caso di avvalimento, dall'ausiliaria.

18.6 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alle White List

18.7 Dichiarazione CCNL applicato

Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023e smi., dovranno indicare il CCNL applicato nell'apposito modello da inserire nella documentazione tecnica. Tale modello deve essere prodotto a pena di esclusione dalla gara, trattandosi di dichiarazione costituente elemento essenziale dell'offerta la cui omissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La dichiarazione contenuta nel suddetto modello, a pena di esclusione, deve essere resa da:

- tutti i soggetti concorrenti (imprenditore individuale o società);
- da ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito, ai sensi dell'art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) costituito o costituendo;
- dal consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile, di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, dalla consorziata esecutrice;
- dalle imprese ausiliarie;
- in caso di cooptazione, ai sensi dell'art. 68 co. 12 del D.lgs. 36/2023, da ogni impresa cooptata indicata dal concorrente.

18.8 Eventuale dichiarazione relativa all'equivalenza CCNL

nel caso in cui l'operatore economico dichiari di applicare un CCNL diverso da quello indicato nei documenti di gara, dovrà inoltre compilare l'apposito modello nel quale dichiarerà l'equivalenza delle tutele nei confronti dei dipendenti.

18.9 Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo di gara in favore di ANAC.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023), con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

18.10 Garanzia provvisoria dell'importo pari al 1% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e smi.

La garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti dell'Ente committente (Comune di Gavorrano).

18.12 – 18.13 Patto di integrità e Codice di Comportamento del Comune di Gavorrano

L'operatore economico deve inserire, dopo averlo scaricato dalla documentazione di gara e firmato digitalmente, nell'apposito spazio all'interno del sistema, il documento contenente il patto

d'integrità (ai sensi dell'art 1, comma 17, della L. 190/2012, approvato con delibera di Giunta Comunale di Gavorrano n. 59 del 12.06.2017) e il Codice di Comportamento del personale comunale (approvato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 con deliberazione della Giunta Comunale di Gavorrano n. 151 del 30.07.2024 e di Scarlino n. 85 del 16.06.2017) al fine di dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

18.14 Documentazione da produrre in caso di avvalimento

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

L'Operatore economico dovrà inoltre allegare i seguenti documenti:

- *DGUE dell'impresa ausiliaria*, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
- *Dichiarazione dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e smi*, firmata digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria. La stessa dovrà essere compilata in conformità all'apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse ausiliate. Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.
- *Contratto di avvalimento*, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 del codice il contratto di avvalimento deve riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento potrà essere presentato in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, l'impresa ausiliaria dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra indicata anche l'apposita dichiarazione. Tale documentazione dovrà essere inserita nella documentazione tecnica.

18.15 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

- *In caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. già costituiti*: copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto di costituzione di RTI, o consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire su START a cura dell'impresa mandataria abilitata ad operare sul sistema.

- *In caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. costituendi*: dichiarazione contenente l'impegno alla costituzione, con la specifica che, in caso di aggiudicazione le mandanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, da inserire

su START a cura dell'impresa indicata come mandataria abilitata ad operare sul sistema.

18.16 Documentazione da produrre in caso di consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice

Qualora il consorzio non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i seguenti documenti:

- *Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre*, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE. La dichiarazione deve indicare altresì ciascuno dei soggetti che partecipano in forma congiunta.

Tale modello, analogamente a quanto previsto per il DGUE, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore;

- *DGUE*, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

18.17 Documentazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019

- Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del *provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare*, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- *Contratto di avvalimento*, originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure la scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs. 36/2023, in virtù del quale l'impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942 si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e a subentrare al concorrente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

- *Dichiarazione dell'impresa ausiliaria* ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.36/2023 e smi, da compilare tramite l'apposito modello, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati negli artt. 94 e ss. Del D.Lgs. 36/2023 e smi. Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio apposito.

18.18 Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale

Nel caso in cui l'operatore economico occupi più di 50 dipendenti, allega il rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021). Tale dichiarazione

deve essere firmata digitalmente, a cura dei medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione come sopra indicato, nelle seguenti ipotesi:

- concorrente partecipante come impresa singola con più di 50 dipendenti;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura con più di 50 dipendenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate con più di 50 dipendenti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con più di 50 dipendenti.

Tale dichiarazione, nelle ipotesi sopra dette, dovrà essere infine inserita, a pena di esclusione, nel sistema START nell'apposito spazio previsto.

19. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, determinata mediante unico ribasso percentuale, deve essere formulata, a pena di esclusione, mediante la compilazione del form on line "Offerta Economica", indicando il ribasso percentuale, con 3 (tre) cifre decimali, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1) il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base di gara, espresso in cifre. Il ribasso deve essere espresso sino alla terza cifra decimale;

2) i propri costi della manodopera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e smi, che in relazione al presente appalto sono ricompresi nell'importo offerto. Tenuto conto della lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice data da ANAC con Delibera n. 528 del 15/11/2023, infatti, si deve ritenere che l'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e smi, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i suddetti costi che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. Prima dell'aggiudicazione, l'operatore economico risultato primo classificato dovrà specificare il calcolo che ha determinato l'importo dei costi della manodopera indicati in sede di offerta. In particolare:

- qualora l'importo dei costi della manodopera dichiarato dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta sia uguale o superiore a quello individuato dalla Stazione appaltante, questo dovrà compilare solamente la tabella avente ad oggetto "stima che ha determinato l'importo dei propri costi della manodopera";

- qualora invece il costo totale della manodopera dichiarato dall'operatore economico risulti inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, questo dovrà dimostrare, ai sensi dell'art. 41, comma 14, che tale minore importo deriva da una più efficace organizzazione aziendale, indicando le motivazioni che giustificano tale minore importo. La Stazione Appaltante procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e smi e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

3) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e smi.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in aumento rispetto al valore posto a base di gara. La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

L'offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e smi., è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante

per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato art. 17, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. Nel caso di offerte vincenti uguali l'appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione appaltante procede, in relazione agli operatori economici che hanno presentato offerta, come da indicazione del RUP, avvalendosi dell'inversione procedimentale, di cui all'art. 107, comma 3 del D, Lgs. 36/2023 e smi, all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dei soli due concorrenti che hanno presentato le migliori offerte non anomale.

Il seggio di gara, nella prima seduta, che si terrà il **giorno 28/10/2026 alle ore 09:30** presso gli uffici della SUA – Provincia di Grosseto, Piazza Martiri d'Istia n. 1, 58100 Grosseto, 3° piano, procederà, sulla piattaforma medesima, tramite collegamento telematico:

- 1) all'apertura delle offerte economiche verificandone la regolarità formale;
- 2) all'esclusione delle eventuali offerte economiche irregolari;

Nel caso di offerte vincenti uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 ad invitare gli operatori economici ad una gara al ribasso con riserva di effettuare il sorteggio ove permanga l'ex aequo.

All'esito della fase di apertura della busta contenente le offerte economiche, il seggio di gara procederà, in relazione al soggetto che ha formulato la prima offerta non anomala a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

Le sedute di gara non saranno pubbliche, in quanto *“la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su Piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica”* (Consiglio di Stato n. 1700/2021).

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.

La verifica è effettuata tramite il FVOE 2.0. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso

connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Il contratto è stipulato dal Comune di Gavorrano entro 30 giorni dall'aggiudicazione, come previsto dall'articolo 55, comma 1, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipulazione del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica al Comune, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, i contratti saranno stipulati, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lgs.36/2023 e smi.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dichiara di attenersi al Codice di comportamento così come pubblicato nelle pagine web dei Comuni di Scarlino e di Gavorrano.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

24. ALTRE INFORMAZIONI

La SUA della Provincia di Grosseto si riserva la facoltà, di prorogare la data di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice penale nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del Codice penale in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis Codice penale.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutiva da parte dell'Amministrazione è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e s.m.i., in tema di incompatibilità, "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Su richiesta del RUP, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle

retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il lavoro. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La Provincia di Grosseto tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed all'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, e acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Grosseto o dai soggetti espressamente nominati come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali per la Provincia di Grosseto, ai sensi dell'art. 37, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 679/2016, è il Dott. Santo Fabiano (dpo@santofabiano.it) oppure dpo@provincia.grosseto.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dalle

vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo le modalità del Regolamento della Provincia di Grosseto sull'accesso documentale, civico e generalizzato consultabile al seguente indirizzo: <https://www.provincia.grosseto.it>

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la Stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e smi., la Stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Grosseto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Firenze alla Via Ricasoli n. 40, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

La competenza arbitrale è ammessa con le modalità di cui all'art. 213 del Codice.

28. CLAUSOLE FINALI

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del D.Lgs.36/2023 e smi.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della procedura, senza che comunque i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.

La domanda di partecipazione non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o d'aspettativa in favore dei soggetti interessati e resta inteso che si potrà procedere all'esclusione del medesimo in ragione di cause ostative previste dalla eventuale procedura comparativa.

Il Dirigente della SUA della Provincia di Grosseto
Dott.ssa Silvia Petri

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto. Firmatario: Dott.ssa Silvia Petri.